

CAMERA DEI DEPUTATI  
II Commissione  
(Giustizia)

**Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, 2580 Vecchio, 2786 Bindi e C. 2737 Bindi recanti "Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata"**

13 aprile 2015

Audizione ABI

## Premessa

*Signor Presidente, Onorevoli Deputati,*

in primo luogo, ringrazio vivamente a nome dell'ABI, del suo Presidente e mio personale per l'invito a intervenire a questa Audizione, nella speranza di fornire un utile contributo ai lavori della Vostra Commissione. Sono lieta di questa preziosa occasione che mi consente di testimoniare la posizione dell'industria bancaria su una tematica così nevralgica per il settore bancario e per il Paese tutto.

L'analisi dell'applicazione del Codice Antimafia, le iniziative in atto della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nonché i diversi progetti di legge di riforma del predetto Codice all'esame del Parlamento – primi fra tutti quelli all'esame della Vostra Commissione - costituiscono una preziosa occasione per soffermare l'attenzione su alcuni rilevanti aspetti della tematica sui quali il mondo bancario ha svolto iniziative e riflessioni.

Il contributo dell'ABI e del settore bancario e finanziario è stato caratterizzato nel tempo da una costante e proficua collaborazione con le Autorità coinvolte nel contrasto dell'illegalità.

A testimonianza del fattivo impegno del mondo bancario nel contribuire non solo nell'attività di contrasto ai fenomeni criminali, ma anche nel recupero dell'economicità e trasparenza delle attività imprenditoriali, l'Associazione ha da tempo offerto pieno sostegno per il supporto e l'ottimizzazione della gestione dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

### ***Contributo del mondo bancario alla "Legalità"***

In questo solco sono nati i Protocolli d'intesa per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sottoscritti con il Tribunale di Milano (il 19 luglio 2012, successivamente integrato con l'*addendum* del 22 gennaio 2013) e con il Tribunale di Roma (il 10 marzo 2014), insieme ad altre Istituzioni (cfr. allegati).

Con la sottoscrizione di tali Protocolli il mondo bancario si è posto nell'ottica di adottare iniziative di supporto ai citati beni e aziende al fine di, tra l'altro, "incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale successiva devoluzione allo Stato liberi da oneri e da pesi".

Nei considerando iniziali dei Protocolli in parola – aventi la finalità di "consentire la continuità delle attività delle imprese, costituite in forma societaria" - è chiaramente riconosciuto come la "banca o l'intermediario

finanziario operi correttamente quando, nella concessione del credito e nei connessi servizi accessori, si attenga alla stringente normativa di settore”.

I Protocolli prevedono in capo all'Associazione una serie di attività, tra le quali spicca quella volta a sensibilizzare gli Associati a valutare la possibilità di non revocare automaticamente le linee di credito non scadute e di erogare, sempre nella propria autonomia e discrezionalità, nuovi finanziamenti finalizzati alla continuazione dell'attività d'impresa.

L'alto valore dell'iniziativa è stato riconosciuto anche dalla “Commissione Fiandaca” – Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca, istituita nel giugno 2013 dall'allora Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata – che nella sua Relazione ha ipotizzato una modifica dell'art. 40 del Codice antimafia, in materia di gestione dei beni sequestrati, atta a valorizzare e diffondere “l'esperienza già compiuta, con importanti risultati, presso il tribunale di Milano, nel quale è stato predisposto e concluso un apposito protocollo di intesa per la gestione dei beni sequestrati e confiscati, dando vita ad una significativa collaborazione tra l'autorità giudiziaria, le altre istituzioni, e gli organismi rappresentativi della società civile”.

Fermo restando il principio della meritevolezza del credito alla finanziabilità delle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, l'ABI si è quindi impegnata a sensibilizzare gli Associati ad una pronta e diffusa adesione alla descritta iniziativa.

Con particolare riferimento al Tribunale di Roma, con il Presidente della Sezione misure di prevenzione, Dott. Guglielmo Muntoni, si è sviluppata una proficua sinergia che ha portato le banche aderenti ad individuare al loro interno un proprio Referente aziendale (cui possono rivolgersi sia il Tribunale sia gli Amministratori giudiziari nominati dallo stesso); questa scelta operativa è risultata sul campo particolarmente utile in quanto ha l'indubbio vantaggio di facilitare il dialogo tra Amministratori Giudiziari e mondo bancario e di favorire l'avvio di interlocuzioni per valutare i singoli casi di gestione dei beni/aziende confiscati nella logica attuativa del Protocollo in parola.

Per tali ragioni l'ABI è orientata a riproporre alle Istituzioni, anche a livello locale, le positive esperienze già riscontrate con i descritti Protocolli, segnalando la piena disponibilità alla definizione di analoghe iniziative.

A tale riguardo, particolare apprezzamento per l'iniziativa portata avanti con i menzionati Tribunali di Milano e di Roma è stata espressa anche dalla Magistratura siciliana con la quale sono in corso contatti per la definizione di analoghi accordi con i relativi Tribunali.

Altrettanto intensa è stata nel tempo la collaborazione con l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Nelle diverse occasioni di confronto è stata offerta la piena disponibilità a valutare misure utili e forme di accesso al credito delle imprese sequestrate e confiscate, che presentino comunque adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione che impone all’intermediario di valutare la “meritevolezza del credito” del richiedente sulla base di rigorosi parametri tecnico-giuridici di vigilanza.

In questo contesto va richiamato un recente studio della Banca d’Italia in tema di “Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario” (Questioni di Economia e Finanza, settembre 2013) nel quale emerge, sulla base di un campione di imprese censite negli archivi Cerved, che le imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria versano in una situazione di estrema difficoltà, per ragioni strutturali e legate a fattori contingenti di mercato.

In tale studio viene evidenziato che “a livello aggregato, sembrerebbe pertanto che gli operatori bancari continuino a sostenere le esigenze finanziarie e di liquidità delle imprese sovvenute, anche nella fase successiva al sequestro. Ciò probabilmente riflette anche l’assenza, ad esempio, nella disciplina di vigilanza sulla valutazione del rischio di credito, di ostacoli normativi nei confronti delle imprese in amministrazione giudiziaria, fatti salvi i consueti canoni di prudenza. Anzi, anche in tale fase continuano a trovare applicazione i principi generali di correttezza nei confronti del cliente (...) in tema di revoca o sospensione imprevista e arbitraria delle aperture di credito come fonte di responsabilità per le banche”.

Inoltre si sottolinea come “la chiave di volta della ricostruzione sembra da individuarsi nell’evoluzione temporale dei principali dati di bilancio delle imprese e del sostegno creditizio ricevuto che evidenziano, come emerso dallo studio, segnali di deterioramento già negli anni precedenti al provvedimento. L’atteggiamento prudente assunto dalle banche già in questa fase potrebbe anche essere giustificato dal timore di trovarsi coinvolte in operazioni di riciclaggio. Le disposizioni in materia di antiriciclaggio e, segnatamente, le Istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d’Italia nell’aprile 2013, pur non imponendo ai destinatari impropri oneri investigativi, richiedono ai soggetti vigilati di utilizzare al meglio le informazioni possedute (...), attribuendo specifico rilievo all’esistenza di procedimenti penali in corso”.

Anche alla luce dei positivi riscontri alle iniziative di collaborazione che si sono realizzate a livello locale al fine di attivare un costante e tempestivo raccordo fra i vari attori coinvolti, come indicato nel predetto

documento, risulterebbe utile ed efficace definire uno specifico accordo a livello nazionale con le Autorità coinvolte nella lotta alla criminalità, per individuare linee guida condivise (valevoli sull'intero territorio), atte ad ottimizzare la gestione dei beni sequestrati e confiscati.

A tale riguardo, si pone in evidenza come si ritenga preferibile – e molto più efficace – attuare Protocolli con i quali siano concordate modalità di mantenimento del credito e di erogazione di nuovi finanziamenti finalizzati alla continuazione dell'attività delle imprese, anziché individuare modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate e confiscate (come invece previsto da AC 2737 e AS 1690).

La definizione di un Protocollo d'intesa di valenza nazionale è tutt'oggi nei desiderata dell'Associazione.

### ***Criticità dell'attuale quadro normativo di riferimento***

La soluzione del problema, di indubbio interesse sociale, di assicurare un'efficace ed incisiva azione di contrasto alla criminalità organizzata, non può essere perseguita sacrificando i diritti dei creditori - privilegiati e chirografari - in buona fede, ma va ricercata garantendo un'efficiente gestione amministrativa dei beni in parola, sul piano organizzativo generale e delle finalità perseguite.

Non può cioè non tenersi conto che vi sono apposite norme che garantiscono la tutela dei terzi in buona fede, tra i quali il creditore ipotecario. In particolare il Codice antimafia prevede che, al ricorrere di determinate condizioni, la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti con data anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia sorti in epoca anteriore al sequestro stesso (art. 52).

Viceversa, si rinvengono altre disposizioni che comprimono eccessivamente le esigenze di tutela dei creditori, quali ad esempio la limitazione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 53 del Codice (così come modificato dall'art. 1, comma 443, lettera b della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), ai sensi del quale i crediti "sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi".

In buona sostanza la tutela dei terzi creditori, in particolare dei terzi creditori titolari di diritti reali di garanzia sui beni in questione, costituisce, da sempre, uno dei profili più complessi della materia. Si tratta cioè di una tematica delicata, che esige un adeguato bilanciamento di interessi contrapposti: da un lato, le istanze di natura privatistica dei soggetti diversi dai destinatari delle misure patrimoniali; dall'altro, l'esigenza di matrice pubblicistica di evitare uno "svuotamento" delle misure di prevenzione.

Altro aspetto da prendere nella dovuta considerazione è quello di assicurare un'efficace gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Si dovrebbero prevedere interventi di ripensamento delle procedure di gestione attraverso l'introduzione di meccanismi efficaci di gestione dei beni e delle aziende sottoposte a provvedimenti giudiziari, in grado di impedirne il rapido depauperamento, nonché di fornire la prospettiva di una diversa e più proficua riallocazione proprietaria.

Una gestione così strutturata, in una logica di equilibrio tra il contenimento dei costi e la massimizzazione dei ricavi, potrebbe:

- (i). assicurare ai creditori la garanzia di una gestione efficiente e volta alla continuazione operativa e al rilancio, ove possibile, delle aziende
- (ii). consentire una rapida decisione sul "destino" da riservare ai complessi aziendali.

In questo delicato contesto comunque l'ABI – proprio al fine di proseguire nel consueto spirito di fattiva collaborazione – fin d'ora offre a tutte le Istituzioni la piena disponibilità perché sia definito compiutamente il quadro giuridico di riferimento e siano introdotte le modifiche necessarie alla normativa, per rendere più efficace la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e favorire le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese coinvolte nei procedimenti di prevenzione, effettivamente recuperabili sul mercato legale, senza tuttavia alcuna ulteriore compressione dei diritti dei terzi creditori, la cui tutela deve essere sempre assicurata.

### ***Linee di riforma della disciplina antimafia***

L'ABI auspica quindi una riforma del quadro giuridico di riferimento che:

- realizzi una più efficace ed efficiente gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- assicuri la prosecuzione dell'attività tipica in favore delle aziende effettivamente recuperabili al mercato legale
- favorisca le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese coinvolte nei procedimenti di prevenzione
- riconosca un adeguato sistema di garanzia per il credito bancario

- eviti ulteriori compressioni dei diritti dei terzi creditori con particolare riferimento ai titolari di diritti reali di garanzia su tali beni, la cui tutela deve essere sempre riconosciuta quale inalienabile principio di certezza giuridica.

Allo stato sono numerose le iniziative legislative in atto per la modifica della disciplina antimafia, con particolare riguardo al Codice (D. Lgs. n. 159/2011). I diversi disegni di legge all'esame del Parlamento prevedono, tra l'altro, alcuni aspetti di riforma di particolare interesse per il settore bancario per i quali, pur se si esprime in via generale apprezzamento per il complessivo intento del Legislatore di ottimizzare ed efficientare al meglio la gestione delle aziende e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sono tuttavia auspicabili ulteriori modifiche.

Con particolare riferimento ai testi di riforma all'attenzione di questa illustre Commissione – e quindi al Testo unificato delle proposte di legge AC 1138 ed altri, assunto come testo base di riferimento, a cui sono abbinati i DDL AC 2580, 2786 e 2737 – si segnalano i temi di seguito indicati.

#### ❖ **Partecipazione dei creditori e dei titolari di diritti reali di garanzia al procedimento**

L'art. 23 del Codice antimafia, nel disciplinare il procedimento di prevenzione, prevede l'intervento dei terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati o sui quali vantino diritti personali o reali di godimento. Pertanto, a differenza di quanto stabilito dal previgente art. 2-ter, comma 5, della legge n. 575/1965 – che espressamente prevedeva che i titolari di diritti reali di godimento o di garanzia sui beni immobili oggetto del sequestro possono intervenire nel relativo procedimento al fine di accertare i propri diritti, la loro buona fede e l'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione - il Codice non consente oggi ai creditori ed ai titolari dei diritti reali di garanzia di partecipare al procedimento in parola.

Si rende necessario modificare questo aspetto e consentire anche ai citati terzi di essere chiamati ad intervenire nel procedimento. La modifica attesa è quindi volta a garantire uguale trattamento a tutti i terzi coinvolti, nonché ad assicurare una completa verifica di tutti i pesi che gravano sul bene sequestrato, sin dalla fase iniziale del procedimento stesso. Ciò al fine di permettere all'interessato di far valere al meglio le proprie ragioni creditorie in una logica di efficacia ed efficienza del procedimento.

Al riguardo, si segnala che una proposta analoga di modifica in materia è prevista dal disegno di legge AC 2737, presentato dall'On. le Bindi ed altri (art. 14).

### ❖ Fondo di garanzia per il credito e gli investimenti

Il testo unificato di cui all'AC 1138 già prevede l'istituzione, presso il MISE, di un Fondo di Garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca avente come principale finalità, tra l'altro, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno degli investimenti e degli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali (art. 7). Questa disposizione non si rinviene invece nel citato AC 2737.

Il Fondo si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una per il sostegno agli investimenti, la ristrutturazione aziendale e l'emersione alla legalità. L'accesso al Fondo è richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dell'Agenzia antimafia (e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività d'impresa), secondo modalità di accesso e di utilizzo dei finanziamenti e delle relative condizioni stabilite con decreto dello stesso MISE. Le spese di funzionamento di tale Fondo sono coperte da una quota delle risorse intestate al FUG. I finanziamenti concessi per il sostegno degli investimenti e per la ristrutturazione aziendale devono essere restituiti ad un tasso agevolato. Le piccole e medie aziende sottoposte a sequestro possono accedere al Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) delle legge n. 662/1996 (ossia al Fondo gestito dal Mediocredito Centrale).

L'istituzione di un apposito Fondo di garanzia pubblico in relazione ai nuovi finanziamenti che le banche potrebbero erogare – fermo restando il principio di meritevolezza del credito - per le aziende gestite dagli amministratori giudiziari, e potenzialmente in grado di stare sul mercato (così come accertato dal giudice), è apprezzata dal settore bancario, avendo il pregio di agevolare le esigenze di finanziamento delle imprese sequestrate e confiscate.

Il previsto decreto ministeriale dovrebbe tuttavia specificare la tipologia di garanzia (autonoma, sussidiaria, solidale, ecc.) in favore del credito, nonché compiutamente indicare nel dettaglio, tra l'altro, le tempistiche di accesso a detto Fondo, l'efficacia temporale, l'iter di attivazione di tali garanzie.

In questo ambito non possono invece essere condivise proposte che prevedono che le spese di funzionamento del Fondo siano coperte, per una parte, con un contributo a carico di tutte le banche (cfr. AC 2786, art. 1, lettera *n* e AS 1690, art. 59, comma 3, lettera *q*), in quanto la garanzia prestata dal Fondo vede di fatto, come fruitore finale, il mondo delle imprese.



### ❖ Onere della prova della buona fede

Preme anzitutto sottolineare che sia l'AC 2737 (art. 38) sia l'AC 1138 (art. 19) prevedono alcune modifiche all'art. 52 del Codice antimafia. Occorre peraltro osservare che tali proposte di modifica non soddisfano pienamente le esigenze di garantire adeguata tutela ai creditori coinvolti nel procedimento.

Il vigente art. 52, in tema di diritti dei terzi creditori, prevede l'introduzione di un'inversione dell'onere della prova della buona fede del creditore il quale è tenuto a dimostrare di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità del credito con l'attività illecita o con quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

L'effetto che ne deriva è particolarmente pregiudizievole per il creditore anche alla luce degli altri criteri cui sarebbe affidata la valutazione della buona fede, comunque da dimostrare: condizioni delle parti; rapporti personali e patrimoniali tra le stesse; tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al "ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale (...)".

Il rilevante capovolgimento del regime probatorio è particolarmente sfavorevole atteso che la buona fede dell'operatore deve invece presumersi, in quanto diversamente si porrebbe un'evidente distonia rispetto ai principi generali che informano la disciplina dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).

Sarebbe quindi necessaria una modifica che riporti sull'accusa l'onere di provare che il creditore fosse a conoscenza del nesso di strumentalità, fin dalla concessione del credito, fra questo e l'attività illecita o a quella che ne costituisca il frutto o il reimpiego.

L'art. 19 dell'AC 1138, nel ricalcare il contenuto della Legge di stabilità 2013 (n. 228/2012), prevede inoltre che "il decreto, con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito (...) in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito (...) va comunicato (...) ai sensi dell'articolo 9, decreto legislativo n. 231 del 2007", alla Banca d'Italia.

Si renderebbe necessario intervenire – in entrambe le disposizioni citate - per subordinare la trasmissione del provvedimento di diniego alla Banca d'Italia soltanto a seguito della definizione del procedimento con la confisca definitiva.

Altro aspetto di particolare rilievo che riguarda l'onere della prova della buona fede del terzo creditore è quello legato al *rating* di legalità (di cui si occupa anche l'art. 8 del citato AC 1138) che è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 5-ter del DL n. 1/2012 con l'obiettivo di

valorizzare – in sede di accesso al credito – le imprese virtuose che rispettino elevati standard di trasparenza e legalità.

Sarebbe importante valorizzare ulteriormente detto *rating* – soggetto a rinnovo ed a monitoraggio costante da parte della citata Autorità – consentendo di poter fare affidamento sullo stesso nel momento della concessione del finanziamento. Ciò al fine di assicurare alle imprese che soddisfano detti requisiti condizioni di idonea accessibilità al credito, valorizzando il possesso del *rating* nell'ambito della nuova normativa di vigilanza prudenziale delle banche che, dal 4 novembre 2014, ha valenza europea.

In questa logica, sarebbe importante novellare l'art. 52 del Codice antimafia stabilendo che i crediti vantati da terzi nei confronti di aziende titolari del *rating* di legalità al momento della concessione del finanziamento, in quanto *in re ipsa* sorti in buona fede, non devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59 e che il pagamento di tali crediti dovrebbe avvenire secondo le modalità stabilite dall'art. 54.

#### ❖ **Tutela dei creditori**

Nel procedimento che disciplina la presentazione di domande di ammissione del credito per particolari confische (*ex art. 12-sexies* del Decreto Legge n. 306/1992) è necessario assicurare la predisposizione di un meccanismo che renda certa la conoscenza o, quanto meno la concreta conoscibilità, dell'evento che determina la decorrenza del termine di decadenza, onde evitare quanto occorso in relazione all'introduzione del termine del 30 giugno 2013 per le garanzie gravanti sui beni definitivamente confiscati al 31 dicembre 2012 (con la citata Legge di stabilità 2013), in ordine al quale le banche terze creditrici hanno subito un termine perentorio, senza avere ricevuto le pertinenti e necessarie notifiche/comunicazioni dall'Agenzia in ordine alle confische definitive intervenute entro lo stesso 31 dicembre 2012.

E' quindi auspicabile un intervento sull'art. 31 dell'AC 1138, sia per portare a 180 giorni il termine di decadenza per la presentazione delle domande di ammissione del credito (adeguandolo così a quello previsto dalla stessa Legge di stabilità 2013), sia per prevedere la sua decorrenza dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del provvedimento di confisca divenuta definitiva, per tutti i tipi di procedimenti e non solo per quelli in cui la confisca sia divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della legge.

Sarebbe altresì favorevolmente atteso un intervento sulla menzionata Legge di stabilità 2013 volto a colmare una delle criticità della vigente normativa che, con specifico riferimento ai procedimenti di prevenzione ai

quali non si applica la disciplina dettata dal Libro I del Codice antimafia, non assicura la dovuta tutela ai creditori chirografari.

#### ❖ **Determinazione della garanzia patrimoniale**

L'art. 21 dell'AC 1138 impatta, tra l'altro, sulla garanzia patrimoniale diminuendo ulteriormente il limite della stessa in favore dei crediti anteriori al sequestro. Non è chiara la valenza di tale considerazione, tenuto conto dell'istituzione del Fondo di cui all'art. 18 (dello stesso Testo) che dovrebbe garantire il recupero dei crediti vantati dai terzi subordinato all'esito positivo dell'incidente di esecuzione. Sul tema del limite della garanzia patrimoniale interviene anche l'AC 2737 (cfr. art. 39).

L'art. 53 del Codice ha subito già nel tempo, come anticipato sopra, diverse modifiche tali da ridurre sempre più la misura della garanzia patrimoniale dello Stato.

E' necessario assicurare adeguate garanzie ai creditori - il cui diritto è stato accertato e riconosciuto quale inalienabile principio di certezza giuridica - nell'ottica di riconoscere agli stessi l'esercizio del diritto di tutela delle proprie ragioni creditorie, senza eccessive compressioni.

#### ❖ **Albo dei beni confiscati**

E' quanto mai utile che venga assicurata una maggiore conoscenza da parte dei creditori dei procedimenti di prevenzione nei quali possono trovarsi coinvolti.

A tale finalità potrebbe contribuire la creazione dell'Albo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, contenente l'elenco dei beni mobili registrati, dal momento del loro sequestro nonché degli immobili e delle aziende confiscate, con i dati necessari alla loro individuazione.

Tale proposta renderebbe più efficace l'attività dell'Agenzia consentendo l'uso di mezzi più adeguati con valore costitutivo e di conoscenza legale. Analoga previsione è già contenuta nel DDL AC 2580 (art. 2).

#### ❖ **Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate**

L'art. 12 dell'AC 1138 (nonché l'art. 15 dell'AS 1687) stabilisce che presso le Prefetture siano istituiti Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate (con la partecipazione anche di associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale) aventi il compito, tra

l'altro, di favorire la continuazione dell'attività produttiva e la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità.

Sarebbe necessario prevedere espressamente tra i partecipanti al citato Tavolo anche rappresentanti della banca impegnata a prestare assistenza creditizia in favore dell'amministrazione giudiziaria, in ragione dell'evidente utilità conseguente ad un diretto coinvolgimento dell'operatore economico chiamato a sostenere le aziende sequestrate e confiscate.

In via del tutto analoga, andrebbe assicurata la presenza di rappresentanti della banca interessata anche all'interno dell'istituendo Comitato consultivo previsto, quale nuovo organo in seno all'Agenzia, dall'art. 22 del medesimo DDL (nonché dagli artt. 55 dell'AC2737 e 17 dell'AS 1687).

#### ❖ **Efficienza della gestione dell'amministratore giudiziario**

Altro aspetto di assoluto rilievo al fine di realizzare un'effettiva ottimizzazione della gestione dei beni e delle aziende in parola riguarda la remunerazione dell'amministratore giudiziario.

È infatti auspicabile l'introduzione di sistemi diretti ad incentivare l'impegno dell'amministratore giudiziario, rapportando i compensi dello stesso ai risultati di gestione raggiunti, in logica di riconoscimento della validità del lavoro svolto per consentire il recupero dell'azienda sequestrata al mercato legale.

Utili strumenti a tal fine sono: la relazione redatta dallo stesso amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 41 del Codice, entro sei mesi dalla nomina, contenente "indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e delle sue prospettive di prosecuzione" (comma 1) ed il rendiconto di gestione redatto dopo la confisca di primo grado, ai sensi dell'art. 43.

Sarebbe altresì necessaria la previsione della stima obbligatoria del compendio confiscato, da eseguire a cura di un consulente nominato dall'Agenzia, al fine sia di consentire le opportune valutazioni sull'operato dell'amministrazione giudiziaria, sia di disporre di precisi parametri di riferimento da utilizzare nell'ipotesi di cessione del bene confiscato.

Particolarmente apprezzate sono comunque quelle disposizioni dell'AC 2737 in tema di gestione delle aziende sequestrate dove viene correttamente prevista l'indicazione, nell'ambito della proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'art. 41, dell'elenco "nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1,

specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56 [cioè i rapporti cd pendenti], quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa" (art. 29).

È però necessario prevedere che l'autorizzazione da parte del giudice delegato alla prosecuzione in continuità dell'azienda sequestrata comporti il subentro dell'amministratore giudiziario nei contratti bancari soggetti a revoca pendenti al momento dell'immissione in possesso al fine di consentire il mantenimento del servizio del credito.

Quanto ai rapporti pendenti (di cui si occupano gli artt. 42 dell'AC 2737 e 20 dell'AC 1138) si auspica una modifica del citato art. 56 del Codice al fine di evitare il deterioramento della situazione economico-finanziaria delle aziende sequestrate. La necessità di attendere i tempi dovuti per l'autorizzazione del giudice delegato potrebbe seriamente compromettere la gestione dell'azienda e la sua stessa sopravvivenza. Occorrerebbe quindi apportare una modifica, in coordinamento con l'art. 41 del Codice, che consenta all'azienda, pur senza sottrarre la prosecuzione dei contratti pendenti al vaglio del tribunale o del giudice delegato, di non avere contraccolpi commerciali ed operativi nel delicato momento del sequestro e del subentro dell'amministratore giudiziario che potrà quindi proseguire la normale attività di impresa.

*Allegati*